

Allegato n. 2

Modifiche al Programma Operativo della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane” approvato con deliberazione n. 168 dell’11 febbraio 2008 e già modificato con deliberazioni n. 363 del 17 marzo 2008, n. 281 del 13 marzo 2009, n. 196 dell’8 febbraio 2010 e n. 303 del 7 marzo 2011.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
Paragrafo n. 4 “Requisiti e impegni”	
<p>.....</p> <p>Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l’intera SAU aziendale.</p> <p>.....</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all’esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo, al netto delle perdite,- nelle altre zone 340 kg/ettaro . <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l’intera SAU aziendale.</p> <p>Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell’annualità di riferimento del bando in relazione al quale è presentata. Tali richieste non possono in alcun modo essere fatte valere per esigere pagamenti di indennità in annualità successive.</p> <p>I beneficiari per i quali all’ 1/1/2014 non sia ancora concluso il periodo continuativo di 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda a valere sul PSR 2007-2013, nei quali si sono impegnati al mantenimento dell’attività agricola, sono obbligati a portare a termine il medesimo impegno anche nell’eventualità della mancata attivazione di bandi nelle annualità del prossimo periodo di programmazione. Tale obbligo è da valere anche con riferimento alle residue annualità del PSR 2007-2013 nel caso di mancata presentazione della domanda di aiuto/pagamento e/o della non ammissibilità della medesima per beneficiari che non abbiano ancora concluso il periodo quinquennale di impegno.</p> <p>AGREA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.</p> <p>.....</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all’esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo (fatto salvo le deroghe di cui sopra), al netto delle perdite,- nelle altre zone 340 kg/ettaro . <p>.....</p>

Paragrafo n. 7 “Selezione delle domande”

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

Le Amministrazioni competenti provvedono alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Gli atti formali potranno essere resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; in tale eventualità potrà essere esclusa ogni altra comunicazione formale.

....

Paragrafo n. 8 “Gestione finanziaria”

....

Con riferimento ai Bandi provinciali 2011, stante le previsioni di rimodulazione finanziaria dei PRIP di cui alla deliberazione n. 269/2011 antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, le Province hanno facoltà di destinare a detti bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che originano dalla rimodulazione stessa, a condizione che tale disposizione sia espressamente riportata nei bandi medesimi.

....

.....

Con riferimento ai Bandi provinciali 2011, stante le previsioni di rimodulazione finanziaria dei PRIP di cui alla deliberazione n. 269/2011 antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, le Province hanno facoltà di destinare a detti bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che originano dalla rimodulazione stessa, a condizione che tale disposizione sia espressamente riportata nei bandi medesimi.

Con riferimento ai Bandi provinciali 2012 le Amministrazioni competenti hanno la facoltà di variare la percentuale fissata, incrementandola fino ad un massimo di 5 punti reperendo le necessarie risorse dalla successiva annualità di programmazione della Misura 211, ovvero da economie realizzate sulle annualità precedenti.

Paragrafo n. 9 “Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie”

....

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais ,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

....

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais ,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

Relativamente alle superfici di cui al punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

Paragrafo n. 12 “Controlli”	
<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Reg. (CE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013; • nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125; • nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni. <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p>	<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013; • nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, e successive modifiche; • nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008; • nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni. <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p>
Paragrafo n. 16 “Riferimenti normativi”	
<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008 • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia. 	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06 • Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107/2011 inerente alle modifiche alle previsioni sulle violazioni degli impegni per l’Asse 2 previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale. n. 1006/2008 a partire dall’annualità di pagamento 2011 • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.